



Comune di Due Carrare

Provincia di Padova

Prot. 786

ORDINANZA N. 03 / 2016

Oggetto: contenimento e controllo della popolazione delle nutrie.

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che la Legge 11 Agosto 2014 n. 116 recante “Conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 24 Giugno 2014 n. 91 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo”. Ha modificato l’art. 2, comma 2 della Legge 11 Febbraio 1992 n. 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omoterma e per il prelievo venatorio” disponendo che le “norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle avicole”;
- Che per effetto di tale modifica le nutrie sono escluse dalle norme previste per la fauna selvatica di cui alla predetta Legge 157 del 1992 e da quelle regionali per l’esercizio dell’attività venatoria;
- Che pertanto sono decadute le competenze delle Province sulla diffusione della nutria e della Regione, in tema di risarcimento delle aziende agricole, le cui culture sono state danneggiate dalle nutrie;
- Che in data 31 Agosto 2014 il Ministero della Salute ed il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – cd MIPAF – hanno emanato una circolare interministeriale, nella quale si conferma che “...le nutrie, dallo stato di fauna selvatica e quindi protetta, sono transitate allo status di specie nociva alla stregua di animali infestanti e dannosi. Tale modifica legislativa ha di fatto prodotto due effetti:
 - a) trasferito la competenza sulla gestione delle nutrie, attualmente in capo alle Regioni e alle Province, ai Comuni;
 - b) consentito nella gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie, l’utilizzo di tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive (non solo in contenimento, ma anche per l’eliminazione totale di questi animali analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni)...”.
- Che la stessa circolare segnala la non applicabilità della legge 20 Luglio 2004 n. 189 recante “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali”, come pure non trova applicazione il Reg. (CE) n. 1099/2009 relativo alla “protezione degli animali durante l’abbattimento...”;

DATO ATTO:

- Che la nutria (*Myocaster coypus*) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici originario del Sud America, importato in Italia nel 1929, riprodotto allo scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce, la cui immissione nell’ambiente naturale, più o meno accidentale, avvenuta negli ultimi decenni, ha determinato la naturalizzazione della specie nel territorio italiano;
- Che l’incremento annuo della specie è molto consistente a causa dell’elevato tasso riproduttivo (13,96 piccoli per femmina), delle nascite distribuite nell’intero corso dell’anno

con picchi stagionali compresi tra Maggio e Novembre, degli aspetti favorevoli del nostro clima caldo umido e della buona disponibilità alimentare.

- Che la nutria possiede un'elevata capacità dispersiva e la presenza di un fitto reticolo idrografico che caratterizza il nostro territorio ne facilita l'incontrollata diffusione e aumento della consistenza della specie.
- Che la morte naturale è provocata quasi unicamente dagli inverni freddi, se caratterizzati da temperature al di sotto di 0 gradi per periodi di tempo prolungati.

PRESO ATTO ALTRESÌ:

- Che lo scavo di gallerie utilizzabili come siti di riproduzione della nutria, così come per altre specie quali volpi, tassi ed istrici, ha provocato la progressiva erosione delle arginature, con rilevanti rischi idraulici potenzialmente in grado di mettere in pericolo cose e persone.
- Che essendo un roditore erbivoro è responsabile di elevati danni alle coltivazioni agricole.
- Che un'elevata presenza di una specie non autoctona, priva di competitori naturali, può pregiudicare la conservazione di altre specie faunistiche autoctone o di intere comunità biotiche.

TENUTO CONTO:

- Che negli anni passati il contenimento era garantito dalla Provincia di Padova in collaborazione con la Regione e il nostro Comune.
- Della corrispondenza a criteri di selettività d'azione che accomuna le tecniche di controllo previste nella presente ordinanza e dai piani di controllo della nutria attuati in passato dalla Provincia, su parere ISPREA, come previsto all'art. 19 della Legge 157/92.

CONSIDERATO necessario intervenire immediatamente attraverso l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente, idoneo a disciplinare gli interventi di controllo della popolazione della nutria sul territorio comunale.

RITENUTO indispensabile ed urgente, alla luce delle considerazioni sopra riportate, dichiarare l'emergenza delle nutrie e di conseguenza avviare immediatamente il controllo numerico delle specie, secondo modalità sostanzialmente corrispondenti a quelle applicate in precedenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ORDINA

di dichiarare l'emergenza nutrie sul territorio comunale e di avviare immediatamente il controllo numerico della specie nutria (*Myocaster coypus*) con le metodologie al di seguito riportate:

Cattura mediante gabbie-trappole e successiva soppressione.

Andranno impiegate gabbie-trappole di adeguate dimensioni per la cattura in vivo di nutrie dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) eventualmente dotate di scatto collegato con esca alimentare (mela, granoturco, o simili).

Le gabbie-trappole dovranno essere visitate una volta al giorno, in alternativa dovranno essere disattivate.

Ci si dovrà assicurare di avere sufficiente disponibilità di tempo il giorno successivo per effettuare lo svuotamento eventuale della gabbia, in caso contrario dovranno essere disattivate.

Gli animali eventualmente intrappolati non appartenenti alla specie in oggetto dovranno essere liberati immediatamente nello stesso luogo;

La soppressione dovrà avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura, utilizzando mezzi eutanasi secondo le linee guida ISPRA oppure armi di libera vendita - carabine di potenza non superiore a 7,5 joule.

Smaltimento carcasse

Le carcasse dei capi abbattuti devono essere sempre e comunque recuperate.

Se non sospettate di essere infette da malattie trasmissibili è consentito lo smaltimento per sotterramento almeno per un numero esiguo, tenuto conto dell'assetto idrogeologico del territorio comunale, in luogo lontano dalle abitazioni e a profondità sufficiente per evitare dissotterramenti da parte di carnivori.

Nel caso di grandi quantità le spoglie saranno considerate al pari dei "sottoprodotti di origine animale di categoria 2" con modalità stabilite dal Reg. (CE) 1069/2009.

E' vietato l'uso di veleni e rodenticidi.

DISPONE

di pubblicare la presente ordinanza sul sito del Comune, nonché di trasmetterla al servizio di Protezione Civile, Corpo di Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Corpo Forestale dello Stato, Ulss 17 - Servizi Veterinari, ISPRA e alle Associazioni agricole del territorio comunale.

INFORMA

Che in caso di inottemperanza al presente provvedimento si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P.

Che avverso la presente ordinanza si potrà ricorrere al TAR entro 60 gg dalla pubblicazione o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Due Carrare, 20.01.2016

Il Sindaco

Daide Moro



Daide Moro